

I punti chiave

La questione

Alla Cassazione è arrivato il ricorso presentato da una società cooperativa che si era vista rinviare a giudizio, malgrado la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero. Il reato contestato era quello di lesioni colpose in violazione della disciplina antinfortunistica

La soluzione

Per la Corte l'impugnazione è fondata visto che il decreto 231

del 2001 non prevede la possibilità di un'imputazione coatta da parte del gip. Impossibile procedere a un trasferimento nel contesto delle persone giuridiche di quanto previsto dal Codice per le persone fisiche

Le alternative

Il pm può però sempre fare retromarcia valorizzando le motivazioni alla base dell'eventuale imputazione coatta per le persone fisiche

di indagine ritenuto indispensabile e di elevare la contestazione dell'illecito eventualmente rilevata. A chiarire le ragioni della previsione soccorre la Relazione al decreto, nella quale si sottolinea che l'adozione di un procedimento semplificato senza controllo del giudice si giustifica con la natura amministrativa della responsabilità dell'ente, che non richiede necessariamente un controllo del giudice sull'inerzia della pubblica accusa.

Incerta appare poi alla Cassazione la tesi sostenuta dalla difesa della persona offesa di una possibile infrazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, già di dubbia riferibilità nel contesto di una responsabilità solo parapenale, visto che comunque il pm è tenuto a motivare la propria decisione, comunque ancorata a parametri legali e sottoposta al controllo del Procuratore generale.

Inoltre sarebbe improprio procedere a un accostamento alla disciplina prevista dal Codice di procedura per le persone fisiche. Infatti, si legge ancora nella sentenza, «la previsione dell'articolo 58 definisce un sistema in sè compiuto, o comunque del tutto distinto ed autonomo da quello descritto negli articoli 408 e seguenti del Codice di procedura penale. Sicchè non può evocarsi l'articolo 34 del decreto legislativo 231 del 2001 per riversare nella disciplina del procedimento di archiviazione del procedimento nei confronti dell'ente tratti di quella prevista per l'archiviazione della notizia di reato».

Tra l'altro, ricorda ancora la Cassazione, è sempre possibile un ripensamento del pubblico ministero, anche su sollecitazione della parte offesa, con la revoca del decreto di archiviazione e la scelta di proseguire le indagini preliminari. Una retromarcia che potrebbe fondarsi anche sulla valorizzazione del "doppio binario", proseguendo le indagini sulla persona giuridica sulla considerazione delle motivazioni dell'imputazione coatta o dell'ordine del gip di svolgere nuove indagini a carico delle sole persone fisiche.

Decreto 231, il gip non può mai disporre l'imputazione coatta

Cassazione penale

Non può essere contestata la scelta del pm di procedere all'archiviazione

Giovanni Negri

No all'imputazione coatta dell'impresa sotto indagine, sulla base del decreto 231 del 2001, per violazione della normativa a presidio della sicurezza dei lavoratori. A differenza di quanto previsto per le persone fisiche, il gip non può disporre il rinvio a giudizio a fronte di una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Lo afferma, ed è la prima volta che la Cassazione interviene sul punto, la sentenza 37751/2024 della Quinta sezio-

ne. Accolto così il ricorso presentato dalla difesa contro il provvedimento di imputazione coatta deciso dal gip oltre che nei confronti dei vertici di una società cooperativa e del medico competente anche a carico della società stessa. Tutte le figure erano indagate per il reato di lesioni colpose con infrazione della disciplina antinfortunistica.

La Cassazione richiama innanzitutto l'articolo 58 del decreto 231 con cui si delinea un potere di archiviazione diretta da parte del pm con il solo controllo gerarchico del Procuratore generale. A quest'ultimo è attribuita la facoltà di svolgere il supplemento



Solo il Procuratore generale ha un potere di svolgere indagini ulteriori ed elevare la contestazione